



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

COPIA

**Delibera n. 26
in data 31/07/2014**

V E R B A L E D I D E L I B E R A Z I O N E D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, questo giorno di TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 21:00 in Sant'Agostino, nella apposita sala delle adunanze, in seguito a determinazione del Sindaco e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria - pubblica. Risultano presenti:

TOSELLI FABRIZIO	P	MARGUTTI MARCO	P
MARVELLI FILIPPO	P	VERGNANI ILARIA	A
SCIMITARRA OLGA	P	AGAROSI STEFANIA	P
MASTRANDREA MARIA	P	SANDRI OLINDO	P
TASSINARI SIMONE	P	VACCARI CINZIA	P
BONAZZI SILVIA	P	BARUFFALDI LORENZO	P
BONALDO GIOVANNI	P		

Assume la presidenza Toselli Fabrizio quale Sindaco.

Assiste in funzione di Segretario il Dott. Antonino Musco, quale Segretario Comunale.

Il presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 dichiara aperta la seduta.

Vengono trattati congiuntamente i punti dal 2 all'11 e l'intera discussione si trova nel verbale relativo all'approvazione del bilancio di previsione 2014.

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO 7:

AGAROSSI STEFANIA: non avendo avuto gli strumenti per valutare, votiamo contro.

VACCARI CINZIA: ci asteniamo

BONALDO GIOVANNI: voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il quadro normativo di riferimento:

- la legge n. 147 del 2013, all'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TAR); la disciplina del nuovo tributo è stata successivamente modificata dal Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- i commi dal 669 al 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 in particolare, disciplinano il presupposto impositivo, la soggettività passiva e la determinazione delle aliquote della TASI;
- il comma 682, stabilisce che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: omissis... b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- il comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... omissis ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- i commi dal 684 al 689 disciplinano le modalità e termini di presentazione della dichiarazione e di versamento della TASI;
- il comma 703 stabilisce che "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU";
- il comma 731 dispone che: "Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione

della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni”.

VISTA la recente circolare ANCI E.R. Prot. 36 dell'11 febbraio 2014 che da indicazioni ai Comuni in materia di approvazione dei propri regolamenti, proponendo una bozza di regolamento tipo;

DATO ATTO che:

- L'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma sussistere la potestà regolamentare generale in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del decreto legislativo n.446 del 1997;
- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.
- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 aprile 2014 che hanno differito prima al 28 febbraio 2014, poi al 30 aprile 2014 e da ultimo al 31 luglio 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il comma 688 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e s.m.i., come modificato dal D.L. n. 88 del 09/06/2014 in corso di conversione stabilisce che il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”. Per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio

2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”

- in data 6 aprile 2012 con propria nota n. 5343 e con successiva nota n. 4033 del 28 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha provveduto a fornire ulteriori indicazioni circa delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie in attuazione ai commi 13 bis e 15 dell'art. 13 del D.L.201/2011;
- il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto retroattivo dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della TASI;
- per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria dettate e richiamate dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alle disposizioni del vigente regolamento comunale IMU, ove richiamate in quanto compatibili, alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nell'allegato Regolamento tutte le modificazioni ed integrazioni normative disposte obbligatoriamente ex lege afferenti l'Imposta in questione, che interverranno successivamente all'adozione del presente atto regolamentare;

VISTI, infine:

- l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, che dispone in merito alla decorrenza dei termini di efficacia dei regolamenti delle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- il D.lgs. nn. 471 e 472 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie;
- l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente provvedimento;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), allegato (A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ATTESO che l'approvazione di tale regolamento disciplinante la TASI ha riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Agarossi, Sandri), n. 2 astenuti (Vaccari, Baruffaldi)

DELIBERA

- 1) Di dare atto di tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- 2) approvare il regolamento per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), allegato (A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare, di approvazione del regolamento disciplinante la TASI, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nel rispetto dei modi e termini di legge;
- 4) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Quindi con separata votazione avente il seguente esito: voti n. 8 favorevoli, n. 2 contrari (Agarossi, Sandri), n. 2 astenuti (Vaccari, Baruffaldi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, considerato che il regolamento trova applicazione dal 1° gennaio dell'anno 2014 e che occorre darne tempestiva comunicazione ai contribuenti.

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
CC N. 26 DEL 31/07/2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA

S. Agostino, li 23/07/2014

Il Responsabile del Servizio
F.to PASQUINI ALBERTO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, T.U.E.L. – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Redatto il presente viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Toselli Fabrizio

IL SEGRETARIO
F.to Musco Antonino

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal giorno 19/08/2014 all'albo pretorio.

Addì 19/08/2014

F.to IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale

Lì _____

IL CAPO SETTORE AA.GG.

Il sottoscritto Capo Settore AA.GG., visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal 19/08/2014 ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
- E' stata trasmessa in data al CORECO per il controllo di legittimità.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Non essendo soggetta a controllo, dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Addì

F.to IL CAPO SETTORE AA.GG.